
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

APPALTI

Il committente deve valutare e sorvegliare

Negli appalti « il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini...il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro...Giova ribadire che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto...debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che...sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo contratto di attività»

tipo astratto di attività
commissionata ed alle
concrete modalità di
espletamento della stessa».

**Corte di cassazione, sentenza
33595/2021, depositata
il 10 settembre**